



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Loretta Dorigo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20049/2015 promossa da:

Parte_1 (C.F.), in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore [...]
Persona_1 (C.F.),
con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

ATTRICE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. ()
elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

CONVENUTO

Oggetto: responsabilità medica, risarcimento del danno.

Conclusioni: rassegnate dalle parti come da atti depositati telematicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

La sig.ra *Parte_1* in proprio e in qualità di legale rappresentante del figlio minore *Persona_1*
[...], con atto di citazione notificato in data 1/4/2015, conveniva in giudizio [...]
Controparte_2 (di seguito, per semplicità, solo
CP_1), deducendo ed allegando che:

-in data 28/1/2008 il marito *Parte_2* veniva ricoverata presso l'ente convenuto per essere sottoposto ad un intervento di sostituzione protesica dell'aorta toracica ascendente, eseguito il 30/1/2008, senza che in cartella clinica fosse rinvenibile la relativa scheda operatoria;

-nel corso della degenza il paziente sviluppava diversi processi infettivi di origine nosocomiale, causati e aggravati dall'imperizia, dall'imprudenza e dalla negligenza dei curanti che somministravano una profilassi inadeguata sia durante l'intervento, sia a copertura nelle ore immediatamente successive, per arrivare alla totale sospensione di qualsiasi copertura antibiotica per oltre 36 ore, nonostante il paziente, per le specifiche condizioni cliniche, fosse da considerare a rischio di sviluppare processi infettivi potenzialmente gravi, come verificatosi;

-le medesime censure dovevano essere sollevate per il prosieguo della degenza, sia in relazione alla scelta delle molecole inutilizzate, sia per il loro dosaggio;

-la cartella clinica risultava gravemente carente non solo per l'incompletezza delle annotazioni della terapia farmacologica prescritta e degli esiti delle analisi microbiologiche effettuate, ma soprattutto per l'omessa descrizione sia dell'intervento del 30/1/2008, sia dell'intervento di stabilizzazione sternale eseguito in data 8/2/2008;

-il [REDACTED] a causa della sepsi instauratasi (mediastinite e shock settico);

-sussisteva chiaro nesso causale tra le condotte poste in essere dai sanitari e l'*exitus* infine verificatosi;

-il paziente non aveva ricevuto adeguate informazioni e riferibili alla tipologia di intervento che sarebbe stato eseguito;

-doveva pertanto configurarsi l'inadempimento contrattuale di parte convenuta ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c. con obbligo di risarcimento dei danni subiti dal paziente e dai suoi prossimi congiunti;

-vi era un danno non patrimoniale *iure hereditatis* per il danno biologico, morale, esistenziale cagionato al paziente, da intendersi come un danno da perdita del bene vita, pari al 100% delle note Tabelle milanesi, da quantificarsi in euro 795.222,00, da ripartirsi pro quota in favore di ciascuno dei due eredi;

-gli attori avevano subito un danno non patrimoniale *iure proprio*; *Parte_1* in qualità di moglie convivente e il figlio, di soli 10 anni al momento del decesso, avevano uno strettissimo rapporto familiare, accresciuto durante la degenza, con il *de cuius*, circostanza che consentiva la liquidazione della somma risarcitoria di euro 655.980,00, pari ad euro 327.999,00 per ciascun attore;

-andava riconosciuto altresì il danno patrimoniale, in ragione del reddito goduto dal defunto nel 2008, pari ad euro 37.921,00, da rapportarsi al coefficiente di sopravvivenza ex R.D. n. 1403 9/10/1922 di 7,5 anni, pari a complessivi euro 217.969,91; valutate le spese destinate all'uso personale del defunto, poteva stimarsi in euro 54.892,47 l'ammontare risarcitorio per ciascuno dei due eredi.

Alla luce di quanto sopra, **Parte_1** nelle qualità indicate in premessa, chiedeva l'accertamento dei profili di responsabilità professionale di parte convenuta e la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi nella misura sopra indicata (pari a complessivi euro 1.560.186,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio **Controparte_2**

[...] non sollevando contestazioni in ordine alle allegazioni di controparte, né in ordine all'efficienza eziologica delle prestazioni sanitarie fornite rispetto all'*exitus*, nè alle violazioni dell'arte medica dedotte; eccepiva, tuttavia, la non configurabilità del danno biologico da perdita della vita richiesto *ex adverso*, così come il difetto di specifica allegazione in ordine ai danni non patrimoniali da perdita parentale di cui la danneggiata chiedeva la liquidazione, difettando persino prova della convivenza dei due coniugi; eccepiva altresì il difetto di allegazione e prova in ordine ai danni patrimoniali richiesti, avendo controparte prodotto un'unica dichiarazione dei redditi da cui emergevano entrate per redditi da fabbricati, di imputazione ereditaria.

Parte convenuta, tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, con rifusione delle spese di giudizio.

Nelle more della trattazione **CP_1** offriva la complessiva somma di € 460.000,00 (euro 230.000 per ciascun attore) accettata da controparti a titolo di acconto sui maggiori danni richiesti.

All'esito della trattazione - con espletamento di CTU medico legale sulla vicenda clinica del defunto - la causa era rimessa in decisione sulla precisazione delle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe.

II

Ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice debbano essere accolte nei soli limiti della somma già liquidata in loro favore della convenuta per le ragioni che seguono.

È bene premettere che i consulenti tecnici delle parti avevano già convenuto *ante causam* che il decesso di **Parte_2** era causalmente riconducibile ai molteplici errori professionali commessi dai sanitari dell'ente convenuto (omessa e inadeguata profilassi antibiotica in sede operatoria, nell'immediato post operatorio, nei primi giorni di degenza e nel corso dell'intera vicenda clinica, con l'insorgenza di gravi complicanze settiche, prevenibili ed evitabili in presenza di adeguato e tempestivo trattamento farmacologico).

Tanto puntualizzato, deve procedersi all'esame del danno subito da parti attrici, tanto al fine di valutare l'eventuale idoneità soddisfattiva della somma loro corrisposta dall'ente convenuto nelle more del giudizio, pari, ad euro 230.000,00 ciascuno.

La costante giurisprudenza della Suprema Corte, ancorata ad una pronuncia della Corte Costituzionale esclude che l'evento morte possa dar luogo al diritto al risarcimento in favore del *de cuius* (trasmissibile *iure hereditatis*) poichè "*impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita*" (v. Corte Cost., 27/10/1994, n. 372; vedi anche Cass. n. 1361/2014); esclude, quindi, la configurabilità del danno cd. tanatologico.

La C.S. ha avuto modo di affermare che la lesione dell'integrità fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo non dia luogo a danno biologico, giacchè la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi (Cass., 2/7/2010, n. 15706). Il danno da perdita della vita è altro e diverso rispetto al danno alla salute, in quanto è diverso il bene tutelato, consistendo nella perdita del bene vita e non nella perdita del bene salute, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale o danno catastrofico, identificato nella sofferenza derivante dalla consapevolezza dell'imminenza della fine per effetto della lesione riportata (causalmente riconducibile a *malpractice*).

Secondo la suddetta condivisibile ricostruzione "quando la morte è causata dalle lesioni", e tra le lesioni colpose e la morte intercorra un "apprezzabile lasso di tempo", è invero risarcibile il danno biologico terminale considerato esistente per effetto della "percezione", della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita . Danno biologico terminale che va commisurato soltanto all'inabilità temporanea, seppur ai fini della liquidazione il giudice deve tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che pur se temporaneo tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte e "per il tempo di permanenza in vita" (Cass., 16/5/2003, n. 7632), ed il diritto di credito al relativo risarcimento è trasmissibile *iure hereditatis* (Cass.).

Oltre al danno suddetto può ritenersi integrato, secondo le indicazioni del C.S., il danno morale terminale o danno catastrofico, dalla vittima subito per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. Danno morale terminale per la cui configurabilità, oltre all'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, assume rilievo decisivo la consapevolezza del danneggiato della fine imminente, presupponente uno stato di lucidità psichica, e l'ulteriore criterio dell'intensità della sofferenza provata (Cass. n.21060/2016).

Il danno terminale pertanto è comprensivo di un danno biologico da validità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una

componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro -ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso- che sappia tener conto della enormità del pregiudizio (cfr. Cass.23183/2014).

Tanto puntualizzato, si ricorda che parti attrici, nell'atto introduttivo del giudizio, chiedevano nella propria qualità di eredi legittimi il risarcimento del danno non patrimoniale *sub specie* di danno tanatologico (ammettendo che fosse negato dalla C.S., ma allegando come lo stesso avesse trovato riconoscimento dai Tribunali di merito), chiedendo per la perdita del bene vita, comprensivo, in tesi, del danno biologico, morale ed esistenziale, la somma di euro 795.222,00 complessiva.

In sede di memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. e, soprattutto, negli scritti difensivi conclusivi, parti attrici offrivano allegazioni non lineari ribadendo, se ben si comprendono le argomentazioni attoree, un danno risarcibile da perdita del bene vita, ma deducendo altresì l'ulteriore danno catastrofico/terminale per la sofferenza agonica con consapevolezza della imminente fine patita dal defunto nel corso dei lunghi giorni di ricovero (oltre un mese) trascorsi dal primo intervento alla morte, da considerarsi domanda nuova rispetto a quella in origine allegata, da ritenersi dunque inammissibile in rito.

Anche ove si volesse qualificare la domanda come *emendatio libelli*, la stessa non potrebbe comunque trovare ingresso nel presente procedimento, essendo stata effettuata successivamente allo scadere dei termini preclusivi di rito.

Le domande attoree risultavano infine compendiate in sede di precisazione delle conclusioni nella richiesta di risarcimento di “*un danno biologico nella misura del 100%*” (peraltro produttore pedissequamente le conclusioni rassegnate in atto di citazione).

Da quanto osservato deriva l'impossibilità per il Tribunale di procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno catastrofico/terminale sia come danno biologico in relazione alla lesione all'integrità fisica dal defunto nei giorni immediatamente antecedenti l'*exitus*, sia quale danno morale (non biologico) per la sofferenza agonica.

In sintesi, applicati i principi sopra richiamati, la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita del bene vita non può trovare accoglimento, non risultando configurabile in favore del defunto un diritto al risarcimento per la perdita del bene vita trasmissibile secondo il diritto successorio agli eredi.

Solo per il caso non si intenda accedere a quanto determinato in ordine alla inammissibilità delle ulteriori domande dispiagate dagli attori, si osserva che, nel caso in esame non potrebbero trovare comunque accoglimento le domande di risarcimento del danno biologico e morale terminale.

E' necessario sinteticamente richiamare il contenuto della CTU medico legale svolta sulla vicenda clinica di Parte_2

I consulenti dell'Ufficio, con valutazioni che debbono essere condivise, da intendersi qui integralmente richiamate, stante la logicità, coerenza e completezza dell'elaborato, determinavano che il periodo intercorso tra il primo intervento subito dal paziente e il decesso era sostanzialmente sovrapponibile ai giorni di inabilità che sarebbero seguiti anche in caso di corretta esecuzione dell'intervento, con conseguente non configurabilità di un danno biologico temporaneo differenziale.

Al precipitare delle condizioni cliniche, avvenuto in esito all'ultimo intervento subito, il paziente era ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni di scarsa lucidità, sino ad arrivare al 29 febbraio (quattro giorni prima del decesso) in stato soporoso, privo di interazioni relazionali, dato insufficiente per affermare con la dovuta certezza l'esistenza di uno stato di lucidità del paziente sufficiente a comprendere l'irreversibile aggravarsi delle proprie condizioni cliniche; non può dunque affermarsi la chiara sussistenza di un danno agonico a favore del *de cuius*.

Si osserva a margine che la sentenza n. 12599/2014 Tribunale di Milano, prodotta da parti attrici e afferente la causa successoria intercorsa tra gli odierni attori e i figli del primo matrimonio del defunto, attestante la falsità del testamento olografo fatto pubblicare da Parte_1 (in esso nominata erede) risulta irrilevante ai fini del presente procedimento, avendo il giudicante in quella sede rigettato la domanda di esclusione per indennità della Parte_1 dalla linea di successione; per altro verso, il cennato provvedimento attesta l'esistenza di ben sei eredi legittimi tra i quali, in assenza di successione testamentaria, avrebbe dovuto essere suddiviso in parti uguali -e non già delle maggiori percentuali proditoriamente pretese delle difese attoree- quanto eventualmente riconosciuto *iure hereditatis* della presente sentenza.

III

Quanto al danno non patrimoniale da perdita parentale, dedotto *iure proprio* dagli attori, non pare inutile ricordare che la possibilità di prova di esso per presunzioni non esime la parte deducente dall'onere di concreta allegazione e prova, che va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.

Ne deriva che persino in caso di morte di un congiunto legato da uno strettissimo legame parentale o di coniugio, non può rilevarsi alcun automatismo nel riconoscimento di danno dovuto al dolore per la perdita del congiunto, potendosi verificare il caso di una perdita che, benché astrattamente classificabile tra le più gravi, non porti alcuna conseguenza in termini di sofferenza interiore e di stravolgimento della vita di chi sopravvive, come avviene in casi di assenza rapporti quotidianamente coltivati ed emotivamente forti (Cass. nn. 10527/2011; 691/2012; 22585/2013; 907/2018).

In altri termini, è compito dei prossimi congiunti allegare e provare l'esistenza e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con il *de cuius*.

Nel caso in esame non può accedersi alla tesi difensiva dispiegata dall'ente convenuto, volta a sostenere l'assenza di specifiche allegazioni e prove in ordine al danno non patrimoniale da perdita parentale configurabile in capo al coniuge superstite e al figlio minore.

Nel caso in esame risulta documentata agli atti la convivenza di Parte_1 con il defunto, presentando i medesimi la medesima residenza anagrafica in Milano, [REDACTED] e il medesimo domicilio effettivo nel Principato di Monaco in Avenue Princesses Grace 21 (indicato con il luogo di estero residenza per l'attrice e quale domicilio per la notificazione degli atti per il defunto: doc.11). Parti attrici avevano poi esaustivamente allegato nell'atto introduttivo del giudizio la sofferenza provata per l'infausta vicenda clinica occorsa al proprio congiunto e, in particolare, l'instabilità emotiva che ne era derivata al figlio minore, colpito da una perdita così grave in giovane età (10 anni) e alle soglie di un periodo critico quale è l'adolescenza, da considerarsi secondo i canoni di comune esperienza conseguenza immediata e diretta, inevitabile, della perdita parentale subita.

Va dunque riconosciuto *iure proprio* agli attori legati a Parte_2 rispettivamente, da rapporto di coniugio e filiale, non contestato in atti e documentalmente provato, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dalla perdita del congiunto, lesione dello specifico diritto, di rilievo costituzionale, al godimento della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia.

In proposito va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte che, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, ha sottolineato come *“Il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati.”* (Cass. 8827/03).

Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto deve dunque essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, e la relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (cfr. Cass. n.10107/2011).

Quanto ai criteri di liquidazione, si ricorda che la C.S. ha avuto altresì modo di affermare, con determinazioni che si condividono integralmente, che, in caso di perdita definitiva del rapporto

parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva del danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. n.9231/2013).

Occorre tener conto in premessa dello stretto legame che unisce i figli al genitore, iconici tra loro, e del dolore che deriva dal vuoto che lascia la morte del congiunto.

La sofferenza per tale perdita può, tuttavia, trovare significativa attenuazione in presenza dell'età avanzata del genitore per la accettabilità della naturale prospettiva dei figli di sopravvivere ad essi; analoga valutazione deve essere compiuta in capo a quel coniuge con un compagno di tanto più anziano, situazione rinvenibile nel caso in esame, per la ineludibile previsione di una assai probabile sopravvivenza del coniuge di tanto più giovane.

La valutazione del caso non può prescindere dall'età non più giovane del defunto, sessantanovenne al momento dei fatti per cui è causa.

Devono poi essere valutate le complessive condizioni dello stato di salute di Parte_2 che risultava gravato da importanti morbidità (aneurisma aortico e insufficienza aortica valvolare; cfr. C.T.U. in atti.), notoriamente incidenti sulle previsioni di sopravvivenza, anche nell'ipotesi in cui l'aneurisma fosse stato correttamente trattato, di talché non paiono ricorrere le condizioni per configurare, con una valutazione di prognosi postuma, significative probabilità per il danneggiato di raggiungere l'età di vita media statisticamente riconosciuta.

La circostanza era tanto pregnante da essere considerata dalle stesse difese attoree che, richiamando una vecchia normativa, computavano in sette anni e mezzo la previsione di sopravvivenza del *de cuius*. Alle circostanze descritte consegue che in favore del paziente poteva astrattamente configurarsi un orizzonte temporale di sopravvivenza di limitata apprezzabilità (con oneri, morali e giuridici, in capo alla moglie di futura assistenza dell'anziano ed i correlati prevedibili patemi d'animo).

Da ultimo, ma non meno importante, si ricorda che non risulta in atti che ricorressero circostanze (ad esempio malattie, infortuni del figlio, della moglie o altro) tali da far ritenere il rapporto interrotto di particolare intensità rispetto *all'id quod plerumque accidit*.

Va qui ricordato che *“la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non*

possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione” (cfr. Cass. nn. 336/2016; 16692/2015; 25351/2015; 687/2014; 5243/2014).

In applicazione dei principi indicati, pur tenuto conto degli aspetti non solo contingenti, in quanto legati alla sofferenza acuta conseguente alla condotta lesiva, ma anche del più ampio pregiudizio determinatosi in tutti gli aspetti della vita dei parenti in relazione al più ampio contesto affettivo e relazionale dei soggetti lesi, in ciò ricomprendendosi ogni *vulnus* direttamente derivante dall'evento lesivo in esame, in una valutazione unitaria del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della perdita del genitore e del compagno, si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo di ogni voce di danno non patrimoniale allegata dagli attori, in favore del figlio una somma di euro 250.000,00 in moneta attuale, con riferimento ad un valore mediale tra il minimo e il massimo contenuto delle note Tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico per perdita parentale.

Ritiene il Tribunale che, alla luce degli indici fattuali del caso in esame, debba essere riconosciuta a Parte_1 una somma più contenuta per la perdita del coniuge in ragione del divario anagrafico originariamente esistente tra i coniugi, confortante una ineludibile previsione di pressoché certa, lunga sopravvivenza al marito, nonché dell'età dell'attrice al momento dell'evento avverso (cinquant'anni), con correlata possibilità di arricchire in futuro la propria vita di relazione con nuove esperienze, nonché della presenza di un figlio giovanissimo, in grado di costituire un tranquillizzante fulcro affettivo negli anni futuri.

In presenza degli indici indicati corre l'obbligo di attestarsi su un valore prossimo per difetto al minimo tabellare; deve dunque liquidarsi in favore della interessata una somma, che si determina in euro 150.000,00, significativamente più contenuta di quella corrisposta dai convenuti (euro 230.000), certamente inferiore alla differenza corrente tra la somma complessivamente versata agli attori, euro 460.000,00 e quanto riconoscibile al figlio minore, euro 250.000,00.

Va, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di contrastanti elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.

Deve dunque riconoscersi il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in capo a ciascuno degli attori nei termini indicati.

Ritiene ancora il giudicante che debba riconoscersi agli attori *iure hereditatis* un risarcimento per lesione del diritto al consenso informato del paziente che, a fronte di ben tre operazioni, aveva sottoscritto un solo modulo informativo del tutto generico, privo di specifici riferimenti ai rischi, potenzialmente letali, correlati alla prima delle operazioni eseguite. È certamente vero che le difese attoree non allegavano che, ove compiutamente informato, il sig. **Pt_2** avrebbe evitato di sottoporsi all'operazione (sulle cui corretta indicazione terapeutica non vi era contrasto); nondimeno, la mancanza di qualsivoglia informazione (oltre che di adeguate annotazioni in cartella) per ben due dei tre interventi e l'inadeguatezza del solo modulo presente attestano una grave carenza informativa ascrivibile agli operanti dell'ente convenuto, con conseguente lesione all'autodeterminazione dell'assistito. Su tali premesse il danno da difetto di consenso informato subito dal defunto può essere liquidato in euro 9.000,00, da suddividersi in parti uguali tra i sei eredi legittimi (quali emergono dalla sentenza emessa dalla Sezione IV civile, Trib. Milano, dott. Canu, sopra richiamata), con conseguente riconoscimento di euro 3.000,00 complessivi in capo agli odierni attori.

Infine, non ritiene il Tribunale di accedere alla domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale. Dalla documentazione in atti emerge che al momento dell'evento avverso il *de cuius* aveva superato l'età media pensionabile e non risultava godere, per quanto versato agli atti, né di retribuzione, né di emolumenti pensionistici, ma solo di redditi da capitale e fabbricati, provenienti da cespiti in tutta evidenza trasmissibili pro quota per diritto successorio agli eredi legittimi. Nulla dunque può essere riconosciuto agli attori a tale titolo.

Tutto quanto premesso, emerge l'idoneità satisfattiva a titolo capitale e, sia pure non integralmente, a titolo di rivalutazione monetaria e interessi della somma risarcitoria corrisposta da parte convenuta agli attori nel corso di trattazione del presente procedimento.

Concludendo, in sintesi, accertato l'inadempimento per violazione degli obblighi di diligenza professionale da parte dei sanitari dell'ente convenuto, questo ultimo è tenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita parentale in favore di parti attrici, nonché del danno da violazione del consenso informato, nella misura sopra indicata (euro 403.000,00 complessivi); dato atto del versamento di euro 460.000,00 *medio tempore* effettuato da **CP_1** a controparti, ne deriva che l'obbligo risarcitorio deve ritenersi integralmente assolto dall'ente debitore quanto al capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, ad eccezione del residuo dovuto per la quota di rivalutazione monetaria ed interessi parzialmente non coperti, sia pure in misura del tutto residuale, dalla somma versata.

Risulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta in atti.

IV

Le spese di lite a mente degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sono liquidate in favore di parti attrici ed a carico di parte convenuta ex D.M. 10.3.2014 n.55 nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con la limitazione di seguito indicata: la prosecuzione del giudizio successivamente al pagamento di idonea somma transattiva a titolo di risarcimento del danno non consente di porre a carico di parte convenuta le spese di difesa affrontate da controparte a far tempo da tale data (26/5/2016), nonché l'integralità delle spese di c.t.u. (affidata il 5/7/2016), dovendosi procedere per esse alla compensazione tra le parti.

La somma liquidata ai CTU e posta provvisoriamente a carico di entrambe le parti, deve dunque essere definitivamente posta a carico di entrambi i contraddittori in parti uguali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- a) accertato l'inadempimento da colpa professionale di *Controparte_2* [...] , lo condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di *Parte_1* e del figlio minore *Persona_1* , nonché, accertata la lesione del diritto al consenso informato ai danni del defunto *Parte_2* al risarcimento del conseguente danno, liquidati come in motivazione, dichiarando la somma di euro 460.000,00 corrisposta agli attori a titolo transattivo in data 6/5/2016 soddisfattiva dei danni liquidati in favore degli attori *iure proprio* e *iure hereditatis* per effetto della presente sentenza per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, ad eccezione del residuo dovuto, come da motivazione;
- b) disposta la parziale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, condanna parte convenuta al pagamento in favore di controparti delle spese di lite sostenute sino al 26/5/2016, che liquida in complessivi euro 7.125,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- c) pone definitivamente a carico di entrambi i contraddittori in parti uguali le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti.

Milano, 16/4/2018

Il Giudice